

## INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Determinazione dell'aliquota: variazioni ed esenzioni

Art. 3 Adozione ed efficacia della deliberazione

Art.4 Pubblicazione

Art.5 Rinvio

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota: variazioni ed esenzioni

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è pari allo 0,80.

2. Le esenzioni previste per il 2012 sono quelle già spettanti al contribuente per esplicita disposizione della normativa nazionale senza nessuna disposizione aggiuntiva.

3. Il comune si riserva la possibilità di esentare i redditi più bassi fino a un importo massimo di 8.000 euro, allorché sia in grado di compensare le minori entrate con ulteriori risorse aggiuntive reperibili anche attraverso un incremento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF. Nel caso vengano stabilite delle esenzioni al fine di garantire la veridicità delle previsioni di bilancio dovrà essere richiesto al ministero delle finanze una previsione sulla riduzione del gettito dell'entrata comunale conseguente all'introduzione delle esenzioni.

Art. 3 Adozione ed efficacia della deliberazione

1. La deliberazione di cui all'art. 4 dovrà essere adottata entro il termine stabilito da norme statali

per l'approvazione del bilancio di previsione e avrà efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito del ministero delle Finanze alla voce [www.finanze.it](http://www.finanze.it). In caso di mancata nuova determinazione dell'aliquota IRPEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, entro il predetto termine, quella in vigore si intende prorogata per l'anno successivo.

#### Art. 4 Pubblicazione

1. Il comune, ai fini di consentire la pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze, invia copia della deliberazione mediante raccomandata A/R al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio Federalismo Fiscale"- Viale dell'Aeronautica N. 122 - 00144 Roma o tramite fax al numero telefonico 06 47604745 oppure 06 47604755.

La delibera e il regolamento dovranno, tra l'altro, essere pubblicate anche sul sito del Comune .

#### Art. 5 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.